

Gli obblighi contributivi dei veterinari convenzionati ACN

di Eleonora De Santis*

Nel 2006 una nuova figura di veterinari professionisti è entrata a pieno titolo in Enpav. Stiamo parlando dei medici veterinari titolari di rapporto di lavoro autonomo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.



l'Azienda versò il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (Inps ed Enpav).

Per chiarire la problematica, occorre premettere che i rapporti di lavoro in questione vengono stipulati con veterinari iscritti all'Albo professionale ed hanno natura di rapporto di lavoro autonomo, sebbene caratterizzati da alcuni elementi tipici della parasubordinazione.

In considerazione del fatto che la normativa Enpav sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione e contribuzione per tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono, anche in forma non esclusiva, la libera professione o attività professionale **come lavoratori autonomi anche convenzionati con enti pubblici e privati**, è evidente che i veterinari convenzionati ai sensi dell'ACN di cui in premessa siano obbligatoriamente iscritti all'Enpav.

L'obbligo di iscrizione all'Enpav esclude il prelievo contributivo anche da parte dell'Inps. La gestione separata Inps è infatti stata istituita allo scopo di assicurare una copertura previdenziale per i lavoratori che diversamente ne sarebbero privi.

Della questione si è interessato anche il Governo che, in risposta ad un'interrogazione parlamentare formulata dal Presidente Enpav, on.le dott. Gianni Mancuso, ha confermato che il versamento di contributi previdenziali alla gestione separata dell'Inps sia obbligatorio unicamente per i professionisti privi di Cassa previdenziale, mentre per quelli dotati di una Cassa di previdenza obbligatoria, il reddito prodotto nello svolgimento dell'attività professionale sia assoggettabile esclusivamente a contribuzione presso tale Cassa.

La conclusione è stata dunque nel senso della

- Per la prima volta, con l'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005¹, viene estesa ai medici veterinari convenzionati la disciplina del rapporto di lavoro previsto per i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professioni sanitarie, biologi, chimici e psicologi. È sorta subito la questione se tali professionisti veterinari fossero gravati da doppia contribuzione, questione originata dalle previsioni contenute nell'art. 5 dell'accordo per l'attuazione della norma finale n. 6 del citato ACN del 23 marzo 2005, che ha stabilito che ai professionisti incaricati ai sensi dell'Accordo medesimo,

¹ Il 29 luglio 2009 la Conferenza Stato Regioni ha adottato l'Intesa sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, che modifica l'ACN del 23 marzo 2005.

non sussistenza dell'obbligo di versamenti contributivi all'Inps, relativamente ai rapporti di lavoro convenzionato stipulati con i medici veterinari.

La figura dei veterinari convenzionati cosiddetti "ACN" trova la sua disciplina nella normativa Enpav all'interno dell'art. 5 bis del Regolamento di Attuazione allo Statuto, oltre che nelle relative norme attuative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Sotto il profilo degli obblighi contributivi, la norma prevede che siano le stesse aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale tenuti ad effettuare il versamento all'Enpav dei contributi previdenziali per i medici veterinari con rapporto di lavoro convenzionato.

Tali contributi sono determinati in base ad un'aliquota da applicare sulla retribuzione fissata ai sensi del citato Accordo.

La contribuzione in tal modo versata dall'Amministrazione datrice di lavoro nel corso dell'anno è destinata a coprire la contribuzione che l'iscritto deve versare all'Ente per lo stesso anno ed in particolare:

- **il contributo soggettivo**
- **il contributo integrativo**
- **il contributo di maternità**

I veterinari convenzionati ai sensi dell'ACN sono dunque esonerati dal pagamento diretto dei contributi sopra indicati, fatta salva l'ipotesi in cui la somma versata dall'Amministrazione nel corso dell'anno non sia sufficiente a coprire la contribuzione minima comunque dovuta.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, l'Enpav confronta la contribuzione versata nel corso dell'anno precedente dalle Amministrazioni e quella dovuta per il medesimo anno da ciascun veterinario convenzionato.

Nel caso in cui risulti che detta contribuzione sia inferiore rispetto a quella dovuta, l'Enpav, entro il 31 marzo dello stesso anno, provvede a richiedere direttamente al veterinario la contribuzione dovuta a titolo di conguaglio senza maggiorazione di interessi. Analogamente, en-

tro la stessa data, l'Enpav rimborsa al veterinario convenzionato, sempre senza alcuna maggiorazione di interessi, l'eventuale quota dallo stesso versata in eccesso rispetto a quanto dovuto.

I contributi corrisposti dalle Amministrazioni confluiscono nell'unica gestione in cui è strutturato l'Enpav ed alimentano una pensione di tipo retributivo. L'eventuale maggiore contribuzione versata rispetto a quella sopra elencata, **è destinata ad una quota di pensione aggiuntiva calcolata con il metodo contributivo con correttivi, la cosiddetta "pensione modulare"**.

Ancora sotto il profilo operativo, le Amministrazioni datrici di lavoro debbono trasmettere all'Enpav gli elenchi nominativi dei veterinari specialisti ambulatoriali relativamente ai quali si riferisce la contribuzione ed effettuare entro l'ultimo giorno di ogni mese il versamento in un'unica soluzione dei contributi dovuti per i veterinari specialisti con riferimento al medesimo periodo.

Da evidenziare che la contribuzione relativa a compensi di annualità arretrate è imputata all'anno di effettivo versamento. Vale a dire che il ritardato pagamento dei contributi previdenziali da parte delle Amministrazioni può determinare un costo a carico dell'iscritto, dovendo quest'ultimo comunque garantire la copertura dei contributi annui obbligatori dovuti all'Enpav.

L'Enpav, inoltre, interviene a sostegno della maternità delle veterinarie convenzionate.

In particolare, per le professioniste in convenzione a tempo indeterminato, l'Ente corrisponde un'indennità di maternità per il periodo di sei settimane, ad integrazione del trattamento economico erogato dal datore di lavoro che è di tre mesi e mezzo.

L'Enpav interviene inoltre a tutela della maternità delle veterinarie in convenzione con contratto a tempo determinato per l'intero periodo dei cinque mesi, nulla prevedendo al riguardo il contratto che regola tale rapporto di lavoro.